

CONSORZIO DEL MINCIO

Ente di bonifica di II grado e di utilizzazione idrica

con sede in Mantova

Via P. Amedeo n. 29

STATUTO

Adottato in via definitiva con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 21 settembre 2023

I N D I C E

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPENSORIO – PERIMETRO

FINALITA'- FUNZIONI

Art.1 - Natura giuridica - sede	pag.	4
Art.2 - Finalità e compiti del Consorzio	“	4
Art.3 - Elementi costitutivi del Consorzio	“	6
Art.4 - Compensorio e perimetro consorziale	“	6
Art.5 - Catasto consorziale	“	6
Art.6 - Contribuenza	“	6
Art.7 - Disciplina delle utenze	“	7

CAPO II

ORGANI E UFFICI

Art.8 - Organi del Consorzio	pag.	7
SEZIONE I - Consiglio di Amministrazione		
Art.9 - Composizione	“	7
Art.10 - Rappresentanza	“	7
Art.11 - Modalità di designazione	“	8
Art.12 - Ineleggibilità, incompatibilità e inconferibilità	“	8
Art.13 - Attribuzioni e funzioni	“	8
Art.14 - Convocazione	“	9
SEZIONE II - Presidenza		
Art.15 - Elezione del Presidente e del Vice Presidente	“	10
Art.16 - Funzioni del Presidente	“	10
Art.17 - Funzioni del Vice Presidente	“	11
SEZIONE III – Comitato Esecutivo		
Art.18 - Funzioni	“	11
SEZIONE IV - Revisore Legale		
Art.19 - Funzioni	“	11
SEZIONE V - Assemblea dei consorziati titolari di altre utenze di derivazione idrica		
Art.20 - Convocazione dell'Assemblea	pag.	12
Art.21 - Attribuzione dei voti	“	12
Art.22 - Svolgimento dell'Assemblea - Elezione	“	12
SEZIONE VI - Disposizioni comuni		

Art.23 - Accettazione delle cariche	“	13
Art.24 - Inizio delle cariche	“	13
Art.25 - Durata delle cariche	“	13
Art.26 - Dimissione dalle cariche	“	13
Art.27 - Decadenza dalle cariche	“	14
Art.28 - Vacanza delle cariche e sostituzioni	“	14
Art.29 - Indennità di carica, compensi e rimborso spese	“	14
Art.30 - Validità delle adunanze	“	14
Art.31 - Intervento alle sedute di Funzionari e di estranei	“	15
Art.32 - Astensioni – conflitto di interessi	“	15
Art.33 - Votazioni	“	15
Art.34 - Verbale delle adunanze del Consiglio di Amministrazione	“	15
Art.35 - Pubblicazione delle deliberazioni e ricorso contro le medesime	“	16
SEZIONE VII Accesso – anticorruzione, trasparenza, pubblicità, accesso civico		
Art.36 - Anticorruzione, trasparenza, pubblicità e accesso civico	“	16
Art.37 - Accesso ai documenti amministrativi	“	16
SEZIONE VIII - Uffici		
Art.38 – Organizzazione degli uffici	“	17
Art.39 - Funzioni e responsabilità	“	17
Art.40 - Gestione uffici	“	17
Art.41 - Responsabilità dei procedimenti	“	18
SEZIONE IX - Gestione finanziaria e patrimoniale		
Art.42 - Esercizio finanziario	“	18
Art.43 - Bilancio di previsione	“	18
Art.44 - Conto consuntivo	“	18
SEZIONE X - Riparto della contribuzione		
Art.45 - Classifica provvisoria e definitiva	“	19
SEZIONE XI - Riscossione contributi, ricorsi, tesoreria e cassa		
Art.46 - Riscossione	“	19
Art.47 - Ricorsi	“	19
Art.48 - Servizio di Tesoreria e cassa	“	20
SEZIONE XII - Regolamenti		
Art.49 - Materie	“	20

CAPO I

NATURA GIURIDICA - SEDE - FINI - COMPENSORIO – PERIMETRO

ARTICOLO 1

NATURA GIURIDICA - SEDE

IL CONSORZIO DEL MINCIO è stato costituito giuridicamente come “Consorzio Irriguo” in base alla deliberazione della Assemblea generale degli interessati convocata il 3 agosto 1930 in forza del Decreto Prefettizio 12 luglio 1930; con R.D. 29 dicembre 1930 è stato riconosciuto come “Consorzio Irriguo del Mincio”, con sede in Mantova, ai sensi del R.D. 13 agosto 1926 n. 1907.

Con successivo D.M. 11 aprile 1940 n. 535 al “Consorzio Irriguo del Mincio” è stata riconosciuta la natura giuridica di Consorzio di bonifica, ai sensi dell’art. 114 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215.

Con D.P.R. 21 giugno 1955 n. 941 il “Consorzio di bonifica del Mincio” è stato autorizzato ad assumere le funzioni di “Consorzio di Utilizzazione Idrica”, a norma delle disposizioni contenute nel Capo II del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, nei riguardi delle utenze che si esercitano nei canali di bonifica e nel fiume Mincio e nei corsi d’acqua in genere interessanti il territorio consorziale.

All’Ente, già di bonifica ai sensi del citato art. 114 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, è stata riconosciuta la natura giuridica di “Consorzio di bonifica di secondo grado” in base all’art. 37 della legge regionale n. 59 del 26 novembre 1984 integrato dall’art. 3 della legge regionale n. 5 del 14 gennaio 1995 e successivamente abrogato dall’art. 23, comma 1, lett. a), L.R. 16 giugno 2003, n. 7, che ha abrogato l’intero provvedimento a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel B.U.R.L..

In forza dei sopra indicati provvedimenti, l’Organismo ha assunto la qualifica e la denominazione di “Consorzio del Mincio - Ente di bonifica di II grado e di utilizzazione idrica”.

L’Ente è retto dal presente Statuto e dalle disposizioni di legge regionali e statali. Il Consorzio, ente pubblico economico a carattere associativo ai sensi dell’art. 79 della L.R. 31/2008, ha sede legale in Mantova in Via P. Amedeo n. 29.

ARTICOLO 2

FINALITÀ E COMPITI DEL CONSORZIO

Il Consorzio del Mincio ha per scopo fondamentale la tutela organica degli interessi presenti e futuri dell’irrigazione e dell’industria, aventi rapporto con le acque del lago di Garda e del fiume Mincio.

Ai fini della difesa del suolo, di un equilibrato sviluppo del territorio, della tutela e valorizzazione degli ordinamenti produttivi e dei beni naturali con particolare riferimento alle risorse idriche ed al loro uso plurimo, il Consorzio espleta le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalle disposizioni legislative e regolamentari (art.80 della L.R. 31/2008) ovvero che siano comunque necessari al conseguimento dei propri fini istituzionali.

Per conseguire tale finalità interverrà nei modi più efficaci, affinché l’esercizio della regolazione del lago di Garda e la ripartizione delle disponibilità d’acqua risultino il più rispondenti alle esigenze delle utilizzazioni idriche; svolgerà ogni azione per la tutela degli usi irrigui ed industriali in atto, promuovendone di nuovi; esplicherà la propria attività per coordinare e disciplinare l’esercizio dell’utilizzazione delle acque disponibili secondo il preminente interesse generale, mediante opportuna pianificazione volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse.

Nell’interesse dei propri consorziati l’Ente potrà chiedere concessioni riguardanti l’esecuzione di opere per la difesa delle sponde del lago di Garda, del suo emissario e relative zone rivierasche, che fossero minacciate dalle piene o compromesse dai livelli minimi di regolazione, qualora non vi provvedano direttamente lo Stato e la Regione, nonché per mantenere in efficienza, migliorare ed adeguare a nuove esigenze le opere idrauliche di regolazione e di derivazione dal fiume Mincio.

In particolare provvede:

- a) all'elaborazione, nell'ambito delle sue competenze, di proposte e osservazioni concernenti il piano regionale di bonifica, di irrigazione e di tutela del territorio rurale;
- b) alla progettazione ed alla esecuzione in concessione di tutte le opere pubbliche di bonifica e di irrigazione indicate nell'art. 77 L.R. 31/2008;
- c) alla progettazione, alla realizzazione ed alla gestione di impianti di produzione di energia elettrica sui canali consortili e di approvvigionamento di imprese produttive con le acque fluenti nei canali stessi per usi che comportino la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni;
- d) alla manutenzione ed all'esercizio delle opere suddette, ivi compresi gli interventi necessari a seguito di eventi calamitosi, nonché agli interventi per la derivazione e distribuzione di acque, anche ad uso plurimo, a beneficio dei consorziati;
- e) ad assumere, a termini della legge 12 febbraio 1942, n.183, l'esecuzione e la manutenzione delle opere di interesse comune a più proprietà, nonché di quelle occorrenti a dare scolo alle acque e a non recare pregiudizio allo scopo per il quale furono eseguite le opere pubbliche di bonifica;
- f) ad assumere le funzioni dei preesistenti consorzi di miglioramento fondiario, di tutti gli altri soggetti operanti nel settore irriguo e, qualora autorizzato, di Consorzio di utilizzazione idrica relativamente alle utenze di colo ed irrigue che si esercitano nell'ambito del comprensorio consortile;
- g) al concorso, attraverso eventuali appositi accordi di programma con le competenti autorità, nella realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e paesaggistica e di valorizzazione economica sostenibile di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e della fitodepurazione ai sensi dell'art. 144 comma 3 del dlgs 152/2006;
- h) alla realizzazione di opere di prevenzione e protezione dalle calamità naturali mediante interventi di ripristino delle opere di bonifica e di irrigazione di manutenzione idraulica, di forestazione e di ripristino ambientale;
- i) all'attuazione e promozione di attività di studio, ricerca e sperimentazione di interesse per la bonifica, l'irrigazione e la tutela del territorio rurale;
- j) alla promozione di attività di informazione e formazione degli utenti di diffusione delle conoscenze circa la bonifica, l'irrigazione e le risorse acqua e suolo;
- k) all'espressione di parere sulle istanze di concessione di derivazioni d'acqua pubblica aventi rilevanza per il comprensorio, nonché del parere obbligatorio alla Provincia previsto all'art. 36 della l.r. 8 ago 1998, 14;
- l) a vigilare sull'adempimento delle direttive del piano generale di bonifica e del piano di riordino irriguo. Nell'espletamento di tale compito il Consorzio tiene informata la Regione Lombardia sull'attuazione dei suddetti piani e concorda, su richiesta della Regione stessa, le opere di competenza privata, da eseguirsi da parte di coloro che sono soggetti agli obblighi di bonifica, nonché gli indirizzi da adottare per la trasformazione degli ordinamenti produttivi;
- m) ad assumere le funzioni di consorzio idraulico;
- n) ad assumere le funzioni di consorzio di contribuenza nei confronti di non consorziati che usufruiscano del beneficio delle opere di bonifica;
- o) a realizzare le iniziative necessarie alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio;
- p) tutte le altre funzioni ad essi attribuite dalla legge, dagli atti di programmazione e dai provvedimenti di finanziamento di opere e di servizi della Regione, dell'Autorità di bacino, dell'AIPO, dell'ARPA, delle Province e dei Comuni.
- q) a svolgere, su affidamento da parte delle autorità competenti, le funzioni di Ente regolatore del sistema idrico Garda-Mincio.

ARTICOLO 3

ELEMENTI COSTITUTIVI DEL CONSORZIO

Il Consorzio del Mincio è costituito dai soggetti pubblici e privati che legittimamente utilizzano acque derivate dal lago di Garda e/o dal fiume Mincio.

L'appartenenza al Consorzio è determinata dalle adesioni volontarie o coattive indicate nell'atto costitutivo 3.8.1930 riconosciuto con R.D. 29.12.1930 a sensi del R.D.L. 13.8.1926 n. 1907, e da successive adesioni intervenute in base a specifiche norme statutarie, per nuove derivazioni d'acqua autorizzate posteriormente all'atto costitutivo. L'appartenenza al Consorzio è comunque determinata dal provvedimento di concessione oppure dall'effettiva utilizzazione idrica che dovesse precedere il provvedimento, nonché dalla presenza di un reale beneficio, conseguito dall'utenza, riconducibile all'attività del Consorzio.

In particolare fanno parte del Consorzio del Mincio, limitatamente alla porzione di comprensorio che utilizza le acque di cui al 1° comma del presente articolo, i Consorzi di bonifica di 1° grado Garda Chiese e Territori del Mincio.

ARTICOLO 4

COMPENSAZIONE E PERIMETRO CONSORZIALE

Il comprensorio del Consorzio del Mincio si estende sui territori e sui beni immobili di competenza delle persone fisiche e giuridiche titolari di derivazioni d'acqua, per uso irriguo, industriale e diverso, dal sistema Garda-Mincio o da canali da esso derivati, come risultano dalle adesioni volontarie o coattive indicate dall'atto costitutivo 3 agosto 1930 riconosciuto con R.D. 29 dicembre 1930 ai sensi del R.D.L. 13 agosto 1926 n. 1907 e da successive adesioni intervenute, in base a specifiche norme statutarie, per nuove derivazioni d'acqua regolarmente autorizzate successivamente all'atto costitutivo.

Perciò il perimetro è determinato dai limiti dei territori asserviti da concessioni d'acqua derivanti dal sistema Garda-Mincio.

Attualmente la superficie territoriale del comprensorio del Consorzio del Mincio risulta di Ha 112.000 in cifra tonda ed abbraccia, in tutto o in parte, il territorio di 36 Comuni in provincia di Mantova e 3 in provincia di Verona, così come rappresentato nell'allegata cartografia.

ARTICOLO 5

CATASTO CONSORZIALE

Il catasto consorziale individua i consorziati come specificato al precedente art. 3; per ciascuno di essi sono riportati i dati caratteristici dell'utenza o delle utenze di cui sono titolari, intendendosi per "utenza" ogni singola e distinta derivazione diretta di acque, nonché i gradi di contribuzione determinati secondo la classifica di cui all'art. 45.

Gli uffici consorziali compilano e tengono costantemente aggiornato il catasto.

Il catasto contiene per ogni consorziato gli estremi del provvedimento di concessione rilasciato dal competente Ente.

I consorziati sono tenuti a notificare al Consorzio i dati necessari per la compilazione del catasto nonché qualsiasi variazione che interessi il provvedimento concessorio in atto nei termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione consorziale.

ARTICOLO 6

CONTRIBUZIONE

Per la gestione del Consorzio e per l'adempimento delle finalità istituzionali indicate al precedente art. 2, vengono imposti contributi a carico dei consorziati con una ripartizione effettuata in ragione della tutela delle risorse idriche e dei benefici effettivamente conseguiti o conseguibili, in rapporto all'attività che

svolge il Consorzio, sulla base di deliberazione annuale di riparto ai sensi dell'art. 90 comma 6 della L.R. 31/2008.

ARTICOLO 7

DISCIPLINA DELLE UTENZE

Ciascun consorziato, oltre ad essere responsabile a termine di legge, risponde di fronte al Consorzio di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon regime delle acque ed in generale che contravvenga alle disposizioni consorziali, ancorché le infrazioni alle discipline consorziali avvengano per fatto dei suoi agenti, dipendenti od aventi causa.

In caso di carenza d'acqua ed in pendenza dell'eventuale intervento della Regione Lombardia, in conformità all'ultimo capoverso dell'art. 43 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, il Consorzio potrà disporre un riparto contingente delle acque disponibili sulla base di analoghe proposte del proprio ufficio debitamente confermate dal Presidente.

CAPO II

ORGANI E UFFICI

ARTICOLO 8

ORGANI DEL CONSORZIO

Sono Organi del Consorzio:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Revisore legale

Sezione I

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 9

COMPOSIZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 12 membri di cui:

- a) n. 8 componenti designati dai Consorzi di bonifica di I° grado;
- b) n. 2 componenti designati in rappresentanza degli utenti idroelettrici;
- c) n. 1 componente eletto dall'assemblea dei consorziati in rappresentanza dei titolari di altre utenze industriali e irrigue;
- d) n. 1 componente designato da Regione Lombardia.

ARTICOLO 10

RAPPRESENTANZA

I componenti il Consiglio di Amministrazione verranno designati come segue:

- a) i componenti il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei Consorzi di bonifica di I° grado vengono così attribuiti tenuto conto di quanto previsto al punto 2.20, allegato A della dgr n.3399 del 9 maggio 2012:
 - n. 4 componenti designati dal Consorzio di Bonifica Garda Chiese, di cui n. 3 scelti tra i membri in carica del proprio C.d.A. ai quali si aggiunge di diritto il Presidente in carica;
 - n. 4 componenti designati dal Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, di cui n. 3 scelti tra i membri in carica del proprio C.d.A. ai quali si aggiunge di diritto il Presidente in carica;

- b) l'Assemblea di tutti gli utenti idroelettrici designerà il proprio rappresentante in base a quanto stabilito da apposito Regolamento elettorale consortile. Qualora un utente idroelettrico abbia versato, nell'ultimo esercizio finanziario, un contributo superiore ai 2/3 o superiore a 1/2 dell'ammontare complessivo a carico degli utenti idroelettrici, esso ha il diritto di designare direttamente i 2 componenti o 1 componente di cui all'art. 9, lett. b);
- c) il componente il Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei rimanenti consorziati viene eletto dall'assemblea degli stessi. Per l'individuazione dei criteri di nomina di tale componente si rimanda a quanto stabilito dal Regolamento elettorale consortile.

Qualora un soggetto fosse titolare di concessione di derivazione sia per uso irriguo che idroelettrico o altro, questi potrà essere rappresentato solamente in una delle categorie sopra riportate e precisamente in quella per la quale versa al Consorzio del Mincio il contributo maggiore.

I nuovi utenti consorziati non hanno diritto di rappresentanza nel Consorzio sino a quando non siano regolarmente inclusi nel catasto di cui al precedente art.5 con riferimento all'esercizio finanziario in corso.

ARTICOLO 11

MODALITÀ DI DESIGNAZIONE

I rappresentanti dei Consorzi di bonifica di I° grado non di diritto saranno nominati dai competenti organi statuari almeno 30 gg. prima del termine di scadenza della tornata amministrativa del Consorzio, previa istanza formulata dal Consorzio.

I Consorzi di primo grado comunicano a mezzo PEC al Consorzio del Mincio i nominativi dei propri rappresentanti entro i successivi otto giorni.

In caso di decadenza di uno dei rappresentanti dei Consorzi di bonifica di I° grado non di diritto, i competenti organi statuari provvederanno alla nomina di un sostituto entro 30 gg. dalla richiesta formulata dal Consorzio del Mincio.

I rappresentanti degli utenti idroelettrici e dei titolari di altre utenze industriali e irrigue verranno designati almeno 30 gg. prima del termine di scadenza della tornata amministrativa del Consorzio previa istanza del Consorzio e secondo le modalità dallo stesso definite.

In caso di decadenza di uno o più rappresentanti degli utenti idroelettrici, questi procederanno alla nomina del sostituto ovvero dei sostituti previa istanza del Consorzio e secondo le modalità dallo stesso definite.

In caso di decadenza del rappresentante dei titolari di altre utenze industriali e irrigue, l'assemblea di cui alla sezione V provvederà alla nomina di un sostituto secondo quanto previsto al successivo art.28 comma 3.

Nelle more di designazione del delegato regionale, il Consiglio d'Amministrazione può validamente deliberare dalla data in cui tutti gli altri rappresentanti si siano insediati.

ARTICOLO 12

INELEGGIBILITA', INCOMPATIBILITA E INCONFERIBILITA'

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione le persone indicate dalla legislazione nazionale e regionale vigente nonché dal regolamento elettorale consortile.

ARTICOLO 13

ATTRIBUZIONI E FUNZIONI

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) eleggere, in occasione della prima seduta, il Presidente, il Vice Presidente nonché il terzo membro del Comitato Esecutivo, composto come previsto dal successivo art.18;

- b) fissare la data delle elezioni per l'assemblea di cui al precedente art.10, e dare mandato al Presidente per l'approvazione dell'elenco aventi diritto al voto e per le convocazioni;
- c) approvare la relazione di inizio mandato;
- d) adottare col voto favorevole di almeno 2 terzi dei componenti assegnati lo statuto e le modifiche statutarie;
- e) deliberare il programma triennale dei lavori pubblici, i programmi di attività del Consorzio, i piani comprensoriali di bonifica, il piano di riordino irriguo e i progetti attuativi;
- f) approvare i progetti delle opere nelle varie fasi di realizzazione e gli atti di collaudo o i certificati di regolare esecuzione delle opere realizzate;
- g) deliberare il piano di classificazione del comprensorio per il riparto degli oneri di contribuenza;
- h) deliberare i regolamenti, le norme di funzionamento dei servizi e i Piani di Organizzazione Variabile delle aree e dei servizi consortili;
- i) fissare eventuali indennità di carica per i membri del Comitato Esecutivo;
- j) fissare il compenso del Revisore legale;
- k) deliberare sull'acquisto, la costituzione e l'alienazione di diritti reali immobiliari;
- l) deliberare sui servizi di tesoreria e cassa e di riscossione dei tributi;
- m) deliberare sui criteri di rilascio delle concessioni idrauliche;
- n) deliberare l'assunzione di mutui;
- o) approvare il bilancio preventivo, le variazioni al medesimo, nonché il conto consuntivo;
- p) redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull'attività svolta;
- q) approvare il regolamento sul procedimento elettorale;
- r) approvare atti di indirizzo generale per il funzionamento dell'ente;
- s) deliberare in merito alla nomina e alla sostituzione del Direttore Unico, avvalendosi di norma di dirigente dei Consorzi di I grado di cui all'art.10, e fissare il suo compenso;
- t) autorizzare il Direttore Unico ad assumere, promuovere o licenziare il personale dipendente;
- u) autorizzare il Presidente alla firma degli Accordi di Programma e delle convenzioni con gli enti pubblici;
- v) autorizzare il Presidente a stare o a resistere in giudizio davanti all'autorità giudiziaria ed a qualsiasi giurisdizione speciale nonché alle eventuali transazioni;
- w) deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società od associazioni, che comunque si presenti di interesse per il Consorzio per l'attività istituzionale;
- x) nominare e revocare dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende ed istituzioni;
- y) deliberare le controdeduzioni ai ricorsi proposti avverso le proprie deliberazioni;
- z) deliberare in materia di reclami e richieste di rettifica avverso l'elenco degli aventi diritto al voto;
- aa) deliberare l'istituzione di seggi elettorali determinandone la composizione e nominando i componenti;
- bb) deliberare l'accettazione delle liste dei candidati e la proclamazione degli eletti;
- cc) determinare i casi specifici di indifferibilità ed urgenza in cui il Presidente può assumere provvedimenti da sottoporre a successiva ratifica del Consiglio.

ARTICOLO 14

CONVOCAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato dal Presidente non meno di tre volte all'anno.

Deve altresì essere convocato su istanza del Revisore legale ovvero quando ne sia stata fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei Consiglieri in carica con l'indicazione degli argomenti da trattare, entro trenta giorni dalla richiesta stessa.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo nella sede consorziale o in altra località scelta dal Comitato Esecutivo.

La convocazione deve essere fatta a mano, a mezzo dipendente consortile, ovvero con lettera raccomandata spedita ai consiglieri almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Con il consenso scritto degli interessati la convocazione può essere eseguita via posta elettronica certificata (PEC) o con mezzi telematici o posta elettronica ordinaria.

In caso d'urgenza la convocazione potrà essere fatta anche mediante telegramma o mezzi telematici sino a due giorni prima della data della riunione.

Almeno 48 ore prima della riunione gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei Consiglieri e del Revisore legale.

Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all'ordine del giorno, dandone comunicazione ai delegati almeno 24 ore prima dell'adunanza. In questo caso, quando un terzo dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione sui nuovi argomenti dovrà essere differita ad una successiva seduta da tenersi non prima del giorno successivo alla data in cui si è riunito il Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione, per la seduta di insediamento, è convocato dal Presidente uscente o da chi ne fa le veci entro trenta giorni dalla data delle elezioni, ed è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Sezione II

PRESIDENZA

ARTICOLO 15

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

Per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente è richiesta la maggioranza assoluta dei Consiglieri componenti il Consiglio compreso il Rappresentante di Regione Lombardia se designato; dopo due votazioni infruttuose sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

ARTICOLO 16

FUNZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, anche in giudizio, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi consortili, impartisce direttive al Direttore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti, in particolare:

- a) convoca l'assemblea dei consorziati e approva l'elenco degli aventi diritto al voto;
- b) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;
- c) sovrintende all'amministrazione consorziale e assicura l'osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
- d) sottoscrive gli Accordi di Programma e le convenzioni con gli altri soggetti pubblici previsti dalla legge, in base agli indirizzi del Consiglio di Amministrazione;
- e) sottoscrive gli accordi sindacali di ambito locale, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione e del parere positivo del Revisore legale;

- f) nomina i responsabili del procedimento per la realizzazione dei lavori pubblici;
- g) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi consortili le informazioni e gli atti, anche riservati;
- h) si costituisce in giudizio previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- i) compie gli atti conservativi dei diritti del Consorzio e promuove, direttamente o avvalendosi del Direttore, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Consorzio;
- j) assume nei casi specifici di indifferibilità e urgenza, gli atti deliberativi da sottoporre a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta successiva;
- k) nomina e revoca il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

ARTICOLO 17

FUNZIONI DEL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento e lo coadiuva nell'espletamento delle sue funzioni, anche mediante l'esercizio di funzioni delegate dal Presidente. In caso di assenza o impedimento del Vice presidente, le relative funzioni sono svolte dal terzo componente del Comitato Esecutivo.

Sezione III

COMITATO ESECUTIVO

ARTICOLO 18

FUNZIONI

Il Comitato esecutivo, composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal terzo Consigliere di cui all'art.13 lettera a), formula proposte ed esprime pareri in forma scritta al Consiglio di Amministrazione in merito:

- a) alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- b) all'assunzione o alla nomina del Direttore Unico;
- c) ai bilanci e alle relative variazioni;
- d) agli atti generali di indirizzo;
- e) allo statuto, al POV e ai regolamenti;
- f) a materie indicate dallo statuto consortile e/o delegate dal Consiglio di Amministrazione;

Il Comitato esecutivo inoltre verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio di Amministrazione, relazionando al Consiglio medesimo.

Il Comitato esecutivo viene convocato dal Presidente senza formalità specifiche.

Sezione IV

REVISORE LEGALE

ARTICOLO 19

FUNZIONI

Il Revisore legale è nominato dal Consiglio della Regione Lombardia tra gli iscritti nel registro dei Revisori legali.

Il Revisore legale vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie:

- a) esercita il controllo gestionale, finanziario e di legittimità sugli atti del Consorzio;

- b) presenta al Consiglio una relazione sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo;
- c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa.

Il Revisore legale assiste alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore legale può, in qualsiasi momento, procedere ad atti d'ispezione e di controllo.

Il Revisore legale esercita le competenze di cui all'art. 20 del dlgs 30 giugno 2011 n. 123 conformando la propria attività ai principi di continuità, campionamento e programmazione dei controlli.

In caso di accertamento di gravi irregolarità il Revisore legale ha facoltà di richiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione entro 30 giorni dalla richiesta medesima.

Nel caso di accertamento di atti illegittimi adottati dal Consiglio, dal Comitato Esecutivo, dal Presidente o dal Direttore, il Revisore segnala tempestivamente la circostanza agli uffici regionali.

Il Consiglio regionale nomina altresì un revisore supplente che sostituisce il revisore legale in caso di impedimento temporaneo nonché in caso di dimissioni, morte, decadenza o impedimento permanente sino alla nomina di nuovo revisore legale.

Sezione V

ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI TITOLARI DI ALTRE UTENZE DI DERIVAZIONE IDRICA

ARTICOLO 20

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea dei consorziati prevista all'art.10, punto 3, si svolgerà separatamente presso la sede del Consorzio e sarà convocata dal Presidente in carica, su delibera del Consiglio di Amministrazione, entro lo stesso termine indicato all'art.11.

L'avviso di convocazione per la partecipazione all'Assemblea verrà trasmesso ai consorziati tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, da spedire almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea. L'avviso dovrà indicare la data e l'ora di convocazione e la fascia di appartenenza.

ARTICOLO 21

ATTRIBUZIONE DEI VOTI

Agli aventi diritto al voto verrà attribuito un numero di voti, con riferimento ai gradi di contribuenza risultanti dai ruoli dell'esercizio in corso al momento delle elezioni, secondo i criteri stabiliti dal regolamento elettorale consortile.

I reclami contro l'attribuzione dei voti dovranno essere diretti al Presidente mediante raccomandata A.R. entro i 20 giorni precedenti la data delle elezioni. Il Presidente si pronuncerà sui reclami con motivato provvedimento da comunicare ai ricorrenti almeno 8 giorni prima della data delle elezioni.

ARTICOLO 22

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA - ELEZIONE

L'Assemblea sarà presieduta dal Presidente del Consorzio con l'assistenza del segretario e di due scrutatori designati dall'Assemblea stessa prima dell'inizio delle operazioni.

Le operazioni di voto inizieranno e si chiuderanno nei termini prestabiliti.

Ad ogni avente diritto al voto verrà distribuito un numero di schede di valore unitario pari al numero di voti assegnato; su ogni scheda potrà essere votato un solo candidato.

Lo scrutinio avrà luogo immediatamente.

Risulteranno eletti dall'Assemblea i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà immediatamente ad una elezione di ballottaggio. Ove permanga la parità si intenderà eletto il candidato iscritto a ruolo per maggior contribuenza.

Le votazioni saranno valide qualunque sia il numero dei votanti.

La proclamazione degli eletti verrà effettuata dal Presidente entro 8 giorni dalla data dell'ultima Assemblea.

Sezione VI

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 23

ACCETTAZIONE DELLE CARICHE

L'elezione del Consiglio d'Amministrazione si perfeziona con l'accettazione da parte dei consiglieri, che dovrà essere comunicata per iscritto al Consorzio entro otto giorni dal ricevimento dell'avviso del risultato delle elezioni e delle designazioni.

Tale avviso sarà inviato agli eletti alle cariche consorziali, con raccomandata A.R. o a mezzo posta elettronica certificata (PEC) entro tre giorni dalla data di proclamazione degli eletti.

In difetto di accettazione entro i termini indicati colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario ed al suo posto subentra chi ha ottenuto il numero di voti immediatamente inferiore. Anche in tale ipotesi si applicano le modalità dei commi 1 e 2 ed il termine di cui al II° comma decorre, rispettivamente, dalla data di proclamazione integrativa o dalla data di scadenza del termine per l'accettazione.

Qualora la sostituzione del rinunciatario non risulti possibile e nei casi diversi da quello della mancata accettazione, valgono le norme per le elezioni integrative.

In caso di mancata accettazione della carica di Presidente o Vice Presidente, il Consiglio d'Amministrazione procederà a nuova elezione di queste cariche in seno al Consiglio.

ARTICOLO 24

INIZIO DELLE CARICHE

I componenti del Consiglio di Amministrazione, entrano in carica all'atto della scadenza dell'amministrazione uscente.

Il Presidente e il Vicepresidente entrano in carica all'atto dell'accettazione.

ARTICOLO 25

DURATA DELLE CARICHE

I componenti degli organi del Consorzio restano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

La scadenza di tutti gli organi si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno di mandato, anche se l'entrata in carica sia intervenuta in epoca successiva al 1° gennaio del primo anno di inizio mandato.

Qualora i nuovi organi non siano stati eletti o nominati, ovvero non siano ancora intervenute le accettazioni di cui al precedente art.23, gli organi cessati per scadenza del termine rimangono prorogati per non oltre 45 giorni, con facoltà di compiere solamente atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità. Gli atti adottati/assunti oltre tale termine sono nulli.

ARTICOLO 26

DIMISSIONI DALLE CARICHE

Le dimissioni devono essere rassegnate a mezzo pec o per lettera raccomandata e hanno effetto immediato.

ARTICOLO 27

DECADENZA DALLE CARICHE

La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente alla nomina, cessino le condizioni di eleggibilità/compatibilità ovvero sopravvenga una causa di ineleggibilità/incompatibilità. Decadono altresì dalla carica i consiglieri designati dai Consorzi di primo grado che non risultano più componenti dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi stessi. Decadono parimenti coloro che senza giustificato motivo non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, nonché coloro i quali non ottemperino all'obbligo previsto dal successivo art. 32.

La decadenza è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di Amministrazione previa comunicazione dei motivi all'interessato.

Il Consorzio provvede alla sostituzione dei consiglieri decaduti secondo le modalità di cui all'art. 11.

ARTICOLO 28

VACANZA DELLE CARICHE E SOSTITUZIONI

Quando il Presidente, il Vice Presidente cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro trenta giorni il Consiglio di Amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

Qualora cessino dalla carica i membri designati del C.d.A. dovranno essere nominati i sostituti entro trenta giorni dalla segnalazione del Presidente che dovrà a sua volta essere effettuata entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza.

Qualora il componente il Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea cessi dalla carica, l'Assemblea dovrà essere convocata entro tre mesi per il rinnovo della rappresentanza.

In caso di cessazione dalla carica del rappresentante regionale, la Regione, su segnalazione del Presidente del Consorzio da effettuarsi entro trenta giorni dal verificarsi della circostanza sopra accennata, provvede a nuova nomina.

I nuovi nominati o eletti rimangono in carica sino a quando vi sarebbe rimasto il sostituito.

ARTICOLO 29

INDENNITA' DI CARICA, COMPENSI E RIMBORSO SPESE

Al Presidente, al Vice Presidente e al terzo membro del Comitato esecutivo può essere attribuita un'indennità annua di carica.

A tutti i componenti del Consiglio d'Amministrazione sarà corrisposto il rimborso delle spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'ufficio.

Al Revisore legale viene corrisposto un compenso annuo.

ARTICOLO 30

VALIDITA' DELLE ADUNANZE

Le adunanze del Consiglio sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei componenti in carica; in caso di mancato raggiungimento del quorum necessario in seconda convocazione l'adunanza sarà valida con la presenza di un terzo dei componenti in carica.

Il Consiglio d'Amministrazione, in assenza del Presidente, del Vicepresidente e del terzo componente del Comitato esecutivo, è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Il Comitato esecutivo si esprime con la presenza di almeno due componenti.

ARTICOLO 31

INTERVENTO ALLE SEDUTE DI FUNZIONARI E DI ESTRANEI

Il Direttore del Consorzio e il Segretario Verbalizzante intervengono alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute suddette anche altri funzionari del Consorzio od estranei, al fine di fornire chiarimenti su determinati problemi.

Tutti i portatori di interesse diversi da quelli indicati all'art. 3, e tutti i Consorzi di bonifica di 1° territorialmente confinanti, compreso il Consorzio di bonifica Veronese, potranno intervenire come auditori ovvero relatori alle sedute del Consiglio di Amministrazione. La presenza è vincolata alla presentazione di preliminare richiesta scritta da sottoporre all'accettazione del Presidente ed è consentita ai rappresentanti legali dei soggetti richiedenti o loro delegati.

ARTICOLO 32

ASTENSIONI - CONFLITTO D'INTERESSE

Il componente del Consiglio d'Amministrazione che in merito all'oggetto di una determinata deliberazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse in conflitto con quello del Consorzio, deve darne notizia al Consiglio ed astenersi dal partecipare alla discussione e alla votazione.

La violazione di tale obbligo comporta la decadenza da tutte le cariche consorziali, ferme restando le responsabilità per danni oltreché la possibilità di annullamento della deliberazione nell'ipotesi in cui senza il voto di chi doveva astenersi non si sarebbe raggiunta la maggioranza prescritta.

Gli amministratori sono tenuti al rispetto del codice etico e di comportamento. In caso di grave violazione il Cda pronuncia la decadenza dell'amministratore inadempiente.

ARTICOLO 33

VOTAZIONI

Di regola le votazioni sono palesi. Avvengono a scrutinio segreto qualora concernano persone ovvero un terzo dei presenti ne faccia richiesta.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta, in prima votazione, la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso contrario la votazione sarà ripetuta e per la sua validità è richiesta la maggioranza relativa dei voti dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta, e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente.

Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi e sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede con espresso il voto.

In ambedue i casi potrà essere indetta, nella stessa adunanza, una votazione, che sarà valida, a maggioranza relativa, qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche.

Gli astenuti ai sensi dell'art.32 comma 1°, non vengono considerati né ai fini della determinazione del numero dei presenti, né ai fini del computo dei voti.

ARTICOLO 34

VERBALE DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per ogni adunanza viene redatto un verbale che dovrà contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza, la data di invio degli avvisi di convocazione, le generalità degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli ingiustificati, gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e che, in quella sede, ne

abbiano fatto richiesta, le deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l'ora in cui viene chiusa la riunione.

I verbali sono firmati dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Dei verbali è data lettura, salvo dispensa unanime dei presenti, nella seduta successiva dell'organo deliberante, in tale sede potranno essere corretti gli errori materiali e apportate rettifiche richieste da un componente ed approvate a maggioranza semplice. Le modifiche sono inserite nel verbale di approvazione ed annotate a margine nel verbale rettificato.

ARTICOLO 35

PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E RICORSO CONTRO LE MEDESIME

Le deliberazioni assunte dagli organi consortili ordinari e/o dai commissari regionali debbono essere pubblicate all'albo on line del Consorzio entro quindici giorni dalla data della loro adozione, per otto giorni consecutivi.

Le deliberazioni non soggette ad approvazione da parte della Regione Lombardia, acquistano efficacia dalla data del primo giorno di pubblicazione.

Gli allegati, oggetto di approvazione dei provvedimenti, devono essere messi a disposizione di chi voglia prenderne visione per la durata della pubblicazione, in conformità di quanto disposto dalla Legge n.241/1990 e successive modifiche e integrazioni e pubblicati contestualmente alle deliberazioni.

I provvedimenti che contengono dati riservati sono pubblicati per estratto.

Avverso le deliberazioni degli organi e gli atti di determinazione dirigenziale gli interessati possono ricorrere nei termini di legge.

SEZIONE VII

ACCESSO – ANTICORRUZIONE TRASPARENZA PUBBLICITA' ACCESSO CIVICO

ART. 36

ANTICORRUZIONE TRASPARENZA PUBBLICITA' ACCESSO CIVICO

Il Consorzio dà attuazione ai principi e alle norme di pubblicità, trasparenza, accesso civico, diffusione delle informazioni e prevenzione della corruzione contenuti nella legge statale.

I regolamenti e il piano di organizzazione variabile delle aree e dei servizi consortili prevedono norme di tutela delle funzioni dei responsabili dell'anticorruzione e della trasparenza in attuazione degli atti di indirizzo e delle determinazioni in materia emanati dall'ANAC.

Il Consorzio promuove la comunicazione quale ulteriore attività finalizzata alla diffusione delle informazioni prescritta dalla legge.

ARTICOLO 37

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di proprie situazioni giuridicamente rilevanti ha diritto di accesso agli atti amministrativi consorziali e di farsi rilasciare copia degli stessi, previo pagamento delle spese di riproduzione.

Apposito regolamento disciplina le modalità di esercizio ed i casi di esclusione e di differimento dal diritto di accesso ai documenti amministrativi del Consorzio.

Sezione VIII

UFFICI

ARTICOLO 38

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

L'organizzazione dei servizi del Consorzio è definita da un Piano Di Organizzazione Variabile, approvato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Comitato esecutivo, che in relazione alle funzioni istituzionali del Consorzio ed in funzione degli uffici di cui al comma seguente, individua le esigenze organizzative del consorzio medesimo e le necessarie strutture nonché le relative qualifiche.

ARTICOLO 39

FUNZIONI E RESPONSABILITA'

I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili mentre la gestione tecnico/amministrativa è attribuita al Direttore Unico, che si avvale del personale a disposizione.

Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare mentre il Comitato Esecutivo verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal CdA relazionando al Consiglio.

ARTICOLO 40

GESTIONE UFFICI

La gestione tecnico/amministrativa è attribuita al Direttore Unico sulla base di provvedimenti approvati dal Consiglio d'Amministrazione ed è esercitata in attuazione dei provvedimenti assunti dagli organi.

Di norma il Direttore Unico è Dirigente di uno dei consorzi di I grado di cui all'art.3. In questo caso il Consorzio del Mincio si avvale dello stesso corrispondendo al relativo Consorzio di I grado un rimborso spese deliberato dal Consiglio d'Amministrazione (art.13 lettera s)).

Spetta al Direttore la direzione dei servizi secondo i criteri dettati dal presente statuto, dai provvedimenti di organizzazione e dal regolamento sullo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio.

Spetta al Direttore l'adozione di atti che impegnano il Consorzio verso l'esterno, che lo statuto non riserva al Presidente.

Spettano al Direttore tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dal Consiglio di Amministrazione, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di concorso o di selezione per l'assunzione di personale;
- b) la stipula di contratti, gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa programmati;
- c) l'acquisto e la vendita di beni mobili, anche registrati, secondo le disposizioni del codice dei contratti tempo per tempo vigente, gli atti per l'amministrazione, la gestione del personale dipendente e la proposta di assegnazione della responsabilità dei procedimenti amministrativi;
- d) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e di conoscenza;
- e) la firma e l'apposizione del visto di esecutività sui ruoli di contribuzione consortile;

f) gli altri atti ad essi attribuiti dai regolamenti consortili.

Il Direttore gestisce le risorse umane, strumentali e finanziarie.

ARTICOLO 41

RESPONSABILITA' DEI PROCEDIMENTI

Il Consiglio d'Amministrazione disciplina con apposito regolamento lo svolgimento dell'attività amministrativa del Consorzio, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.

Le responsabilità ed i compiti, non esplicitamente indicati nel provvedimento di individuazione del responsabile del procedimento, fanno carico al Direttore Unico.

Per ogni singolo intervento da realizzarsi mediante un contratto pubblico, la nomina del responsabile del procedimento è riservata al Presidente, sentito il Comitato esecutivo, su proposta del Direttore.

Il responsabile unico del procedimento esercita le funzioni previste dal codice dei contratti tempo per tempo vigente, dei regolamenti di attuazione e delle direttive ANAC.

Sezione IX

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

ARTICOLO 42

ESERCIZIO FINANZIARIO

L'esercizio finanziario del Consorzio coincide con l'anno solare. E' fatta salva la possibilità di prorarre la chiusura dei conti sino al 31 gennaio dell'anno successivo per la riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre e per la liquidazione delle spese impegnate sempre entro tale data.

ARTICOLO 43

BILANCIO DI PREVISIONE

Il bilancio di previsione è approvato non oltre il termine del 15 dicembre precedente l'esercizio finanziario.

Detto bilancio deve rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario. Tutte le spese debbono essere iscritte nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione di carattere compensativo. Non sono ammesse gestioni al di fuori del bilancio.

Il bilancio di previsione, predisposto dagli uffici è proposto al Consiglio di Amministrazione dal Comitato esecutivo unitamente alla relazione illustrativa. Il bilancio verrà sottoposto preventivamente all'esame del Revisore legale il quale, con apposita relazione, dovrà dare atto fra l'altro della sua formale e sostanziale regolarità e della sua corretta impostazione nel rispetto dei criteri generali della vigente classifica per il riparto delle spese consortili.

ARTICOLO 44

CONTO CONSUNTIVO

Il conto consuntivo è approvato entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, deve anch'esso rispettare i principi dell'annualità, dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico finanziario.

Detto conto è composto dal rendiconto finanziario, dalla situazione amministrativa e della situazione patrimoniale. Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per titoli, categorie e capitoli, ripartitamente per competenza e per residui.

La situazione amministrativa pone in evidenza:

- a) la consistenza del conto di tesoreria e di cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivi eseguiti nell'anno in conto di competenza e in conto residui, nonché il saldo alla chiusura dell'esercizio;
- b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere e da pagare alla fine dell'esercizio;
- c) l'avanzo o il disavanzo di amministrazione.

La situazione patrimoniale indica la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi all'inizio ed al termine dell'esercizio. Essa pone altresì in evidenza le variazioni intervenute nelle singole poste attive e passive e l'incremento o la diminuzione del patrimonio netto iniziale. Non sono ammesse compensazioni tra partite dell'attivo e del passivo.

Il conto consuntivo, predisposto dagli uffici unitamente alla relazione illustrativa del Comitato esecutivo, è sottoposto all'esame del Revisore legale che redige apposita relazione contenente tra l'altro l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, la regolarità della gestione in rapporto al perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente nonché l'attribuzione delle entrate e delle spese secondo i criteri generali del piano di classifica per il riparto delle spese consortili.

Sezione X

RIPARTO DELLA CONTRIBUENZA

ARTICOLO 45

CLASSIFICA PROVVISORIA E DEFINITIVA

Le spese a carico della proprietà consorziata per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica, nonché quelle relative al funzionamento e alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classificazione.

Durante l'esecuzione delle attività, il riparto delle spese di cui al precedente comma è effettuato a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presuntivi del beneficio conseguibile.

Fino a quando non verrà istituita una nuova classifica rimane in vigore la classifica provvisoria per la ripartizione dei contributi consorziali approvata dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste in data 14 gennaio 1943 n. 6399 Div. II con l'integrazione, per le utenze industriali diverse dalle idroelettriche o idromotrici, di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 380 del 5 dicembre 1959 e con l'integrazione, per le utenze idroelettriche "senza sottensione d'alveo", di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 15 novembre 2021, nonché con ulteriore deliberazione consiliare n. 8 del 22 giugno 2022.

Sezione XI

RISCOSSIONE CONTRIBUTI, RICORSI, TESORERIA E CASSA

ARTICOLO 46

RISCOSSIONE

La riscossione dei contributi consortili sarà effettuata secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, ai sensi dell'art.90, comma 3, L.R. 31/2008, in materia di modalità della riscossione.

ARTICOLO 47

RICORSI

Salvo il ricorso alla competente commissione tributaria provinciale, contro l'iscrizione a ruolo i consorziati potranno ricorrere per errore materiale o per duplicazione dell'iscrizione.

Il ricorso dovrà essere proposto al Presidente entro trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento e, in mancanza, dalla notificazione dell'avviso di mora.

Il ricorso non sospenderà la riscossione tuttavia il Presidente avrà facoltà di disporre con provvedimento motivato la temporanea sospensione.

ARTICOLO 48

SERVIZI DI TESORERIA E CASSA

Per i servizi di tesoreria e cassa, da affidarsi ad Istituto Bancario, il Consorzio stipulerà apposite convenzioni, che prevederanno la prestazione di idonee garanzie.

Sezione XII

REGOLAMENTI


ARTICOLO 49

MATERIE

Saranno disciplinati da appositi regolamenti del Consorzio di bonifica:

- a) i servizi del Consorzio;
- b) il funzionamento degli uffici per gli aspetti non direttamente disciplinati dal presente statuto;
- c) quanto si renda necessario disciplinare con regolamento ai sensi della legislazione vigente.

ALLEGATO - CARTOGRAFIA



Elenco Comuni ricadenti nel comprensorio del Consorzio del Mincio

Provincia di Mantova: Asola, Bagnolo San Vito, Borgo Virgilio, Casalmoro, Casaloldo, Castelforte, Castel d'Ario, Castel Goffredo, Castellucchio, Castiglione delle Stiviere, Cavriana, Ceresara, Curtatone, Gazoldo degli Ippoliti, Goito, Guidizzolo, Mantova, Marcaria, Mariana Mantovana, Marmirolo, Medole, Monzambano, Ostiglia, Piubega, Ponti sul Mincio, Porto Mantovano, Redondesco, Rodigo, Roncoferraro, Roverbella, San Giorgio Bigarello, Serravalle a Po, Solferino, Sustinente, Villimpenta, Volta Mantovana

Provincia di Verona: Gazzo Veronese, Sorgà, Valeggio sul Mincio